

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 5-FORME DI ALLEVAMENTO ESTENSIVE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	3
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	7
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	7
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	8
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	9
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	9
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	9
ARTICOLO 12 – RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	10
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA	10
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	10

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE GENERALE III

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 5-FORME DI ALLEVAMENTO ESTENSIVE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’

Questa Azione è finalizzata alla tutela della biodiversità di habitat dal grande valore ecologico e sociale, rappresentati dalle aree pascolive presenti sul territorio regionale, mediante pratiche di pascolamento estensivo tradizionale.

Gli obiettivi operativi dell’Azione sono:

1. gestione del pascolo più favorevole all’ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, ed al mantenimento della biodiversità rispetto alle attuali normali tecniche di conduzione
2. prevenire gli effetti erosivi causati dalle acque superficiali attraverso il corretto mantenimento del cotico erboso e contribuire al miglioramento della gestione idrica;
3. preservare e tutelare il paesaggio tradizionale, in particolare delle aree montane, i pascoli e le tecniche tradizionali di pascolamento che sempre più incidono sulla qualità delle produzioni zootecniche.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione A5 “Forme di allevamento estensive per la conservazione della biodiversità” di cui al presente bando trova applicazione in tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone comprese nelle macroaree “D2” e “D3”. Sono stabilite, comunque, priorità per i pascoli e prati pascoli ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

- zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui alla presente Azione gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL'AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L'Azione sostiene la pratica del pascolamento e la sua estensivizzazione, attraverso la corresponsione di un premio legato alla superficie effettivamente pascolata (pascolo o prato-pascolo) agli allevatori che si impegnano a mantenere i propri animali al pascolo per un periodo di almeno sei mesi.

L'Azione prevede due distinte sub-azioni:

- 5.1 gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna e nelle aree tratturali;
- 5.2 gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente rispetto alla normale conduzione, che in ogni caso rispetta gli obblighi di condizionalità, nelle aree della collina rurale e della montagna;

In tutti i casi l'Azione è mirata a conservare la composizione floristica dei prati permanenti e pascoli attraverso pratiche di coltivazione e gestione delle superfici compatibili con le esigenze dell'ambiente e finalizzate in particolare a mantenere e incrementare la biodiversità.

Gli aiuti sono concessi per tutte le superfici a prati permanenti e pascoli ricadenti nelle aree ammissibili all'intervento.

Per ciascuna Sub-azione si riportano di seguito gli impegni a cui è subordinata la concessione del sostegno:

- *Sub – azione 5.1: gestione dei prati permanenti e dei pascoli più favorevole all'ambiente*

- 1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;

2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale, acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, dissecanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 170 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,8 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.
7. Nel caso le superfici a pascolo ricadano all'interno di Tratturi, si aggiunge agli impegni di cui ai punti da 1 a 6 quello di garantire attività di sgombero e rimozione delle ramaglie, degli arbusti infestanti e quanto necessario a mantenere l'evidenza dei confini tratturali;

- Sub – azione 5.2: gestione dei pascoli arborati e magri più favorevole all'ambiente

1. la superficie non deve subire trasformazioni, né spianamenti, né altri tipi di interventi;
2. non è consentito l'utilizzazione di concime minerale acque di vegetazione e antiparassitari;
3. non è consentito l'uso di diserbanti, dissecanti o altri prodotti per il controllo delle infestanti, che dovrà essere effettuato con mezzi meccanici e/o attraverso una corretta movimentazione degli animali al pascolo;
4. la concimazione può essere effettuata solo con letame maturo, per un apporto complessivo massimo di azoto pari a 120 Kg/ettaro anno;
5. evitare accumuli di letame nelle aree di riposo degli animali o vicino agli abbeveratoi anche attraverso una adeguata movimentazione del bestiame;
6. garantire le attività di rimozione delle ramaglie;
7. il pascolamento deve essere effettuato con un carico di bestiame massimo di 1,4 UBA/ettaro ed un carico minimo di 0,4 UBA/ettaro.

Tutti gli impegni previsti da entrambe le sub-azioni hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie aziendale oggetto di pascolamento (pascoli e prati-pascoli).

Le superfici oggetto del sostegno devono risultare effettivamente pascolate nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre di ciascun anno di impegno.

La superficie oggetto dell'impegno iniziale non può subire variazioni in diminuzione nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti. Per eventuali ampliamenti della superficie aziendale assoggettata ad impegno non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, tranne che nel caso di acquisizione di terreni già oggetto degli impegni di cui alla presente Azione (cfr. Articolo 13).

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **17 maggio 2010** in conformità con l'articolo 8 del regolamento CE 1975/2006 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2010**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2010**.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire la copia cartacea delle domande presentate, ordinate in appositi elenchi, entro il **30 giugno 2010** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che

costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità al sostegno di cui alla presente Azione è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al precedente Articolo 4, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- l'impresa agricola deve essere iscritta nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura.
- Il soggetto richiedente deve dimostrare il legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno per l'intero quinquennio. Per i terreni demaniali eventualmente utilizzati va dimostrata la disponibilità esclusiva della superficie richiesta a premio per i periodi assoggettati all'impegno. I titoli di conduzione che decadono durante il periodo di impegno vanno regolarmente rinnovati e resi validi assicurandone la durata per l'intero arco temporale previsto. In caso di inadempienza si applica una decurtazione da determinarsi secondo il successivo Articolo 12.
- Relativamente all'azienda agricola deve risultare costituito ed aggiornato il "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.
- Le norme di condizionalità devono risultare applicate su tutta la superficie aziendale.
- L'azienda agricola deve possedere una superficie aziendale utilizzabile (S.A.U.) pari o superiore a 2 Ha.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 5. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla Sub-Azione ed alla macroarea in cui ricade la maggior parte dei pascoli e/o prati pascoli, come rappresentato nella seguente tabella:

SUB-AZIONE	MACROAREA	
	D2 (€/Ha)	D3 (€/Ha)
5.1 – prati permanenti e pascoli	160	130
5.2 – pascoli magri e arborati	80	60

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'applicazione degli impegni per l'attuazione di pratiche di pascolamento estensivo tradizionale. Tale analisi è stata effettuata sulle diverse tipologie di aree pascolabili (prati-pascolo, pascoli, pascoli magri ed arborati) ed ha prodotto il dimensionamento dell'aiuto che risulta diversificato come da tabella sopra riportata.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dall'Azione 1 della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise; l'aiuto previsto dalla presente Azione è, invece, cumulabile con quelli delle altre Azioni della Misura 2.1.4 solo se riferiti ad impegni distinti.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta a seguito della revisione del P.S.R. Molise 2007 – 2013, riportati nel seguente prospetto:

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	
	e ricadente prevalentemente in:	
	area D3 (Aree Montane):	6
	area D2 (Collina Rurale):	3
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone ricomprese nei Piani Territoriali Paesistico - Ambientali di Area Vasta i quali comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 1985, e con il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 17 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 12 agosto 1985 e ricadente prevalentemente in:	
	area D3 (Aree Montane):	4
	area D2 (Collina Rurale):	2

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l'età del legale rappresentante). Ad ulteriore parità prederanno le donne, tanto in qualità di rappresentanti legali di società, che di beneficiari singoli.

I criteri di selezione sopra riportati potranno essere modificati sulla base delle eventuali osservazioni del Comitato di Sorveglianza.

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni presenti nella stessa. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere la documentazione integrativa che si renderà eventualmente necessaria ai fini del procedimento istruttorio, stabilendo i termini per l'invio di quanto richiesto.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la presente Azione ammonta ad €11.500.000,00 per l'intero quinquennio di impegno, con il limite di € 2.300.000,00.

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari saranno effettuati controlli mediante riscontri tecnico-amministrativi e verifiche in campo, secondo modalità che saranno concordate con l'Organismo Pagatore.

I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria.

Oltre che sulle verifiche di natura documentale i controlli che saranno eseguiti verteranno anche su verifiche in campo per elementi riscontrabili oggettivamente.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità, nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.